



**STUDIO NOTARILE ANGELO MASCOLO
E ASSOCIATI**
TORINO – CORSO MONTEVECCHIO 40
PIOSSASCO – VIA PINEROLO 16
Tel. 011 562.55.91 – 011 517.28.80 – 011 904.11.15
E-mail: amascolo@notariato.it

REPERTORIO NUMERO 52165/11321

VERBALE

di assemblea dei soci della "ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS"
con sede in Torino -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre

(16/11/2020)

in Cumiana, in una camera al piano rialzato dello stabile in strada Gabriella numero 64 (sessantaquattro), alle ore dodici e quindici minuti.

Avanti me dottor Angelo Mascolo, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

E' comparso il signor:

- Dovis Pierluigi nato a Pinerolo (TO) il 28 novembre 1963, domiciliato per la carica in Torino, corso Principe Oddone numero 22, agente nella sua dichiarata qualità di Vicepresidente dell'Associazione denominata:

- "ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS" con sede in Torino, corso Principe Oddone numero 22, avente il seguente numero di codice fiscale: 10483080015, iscritta in data 31 luglio 2020 al numero 1462 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte e iscritta all'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte dal 29 giugno 2011;

cittadino e associazione italiani, dell'identità personale del quale sono certo, che mi richiede di far constare a verbale dell'assemblea dei soci della predetta associazione che dichiara essere regolarmente convocata a' sensi di

legge e di statuto per questi giorno e luogo alle ore 12,15 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifiche statutarie anche in adeguamento al Nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, in particolare in relazione allo scopo e alla denominazione sociale, con inserimento della possibilità di effettuare riunioni in Assemblea e Consiglio in audio/video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò pertanto atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, anche per designazione unanime degli intervenuti, lo stesso comparente nella sua precitata qualità, il quale dopo aver

CONSTATATO

- che per il Consiglio Direttivo oltre a esso Vicepresidente sono presenti, collegati per videoconferenza, il Presidente signor Nachtmann Carlo e il Consigliere signora David Maria Luisa, quindi l'intero Consiglio;

- che sono presenti in proprio numero sette associati su numero sette associati aventi diritto al voto e precisamente: in questo luogo il socio signor Dovis Pierluigi e collegati per videoconferenza i soci signori Nachtmann Carlo, David Maria Luisa, Calci Claudia, Astolfi Luca, Gramola Roberto e Sacchetti Marino;

- che gli intervenuti si sono collegati in videoconferenza ai sensi di legge;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul sovra riportato Ordine del Giorno.

Aprendo la discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti le ragioni per cui si rende opportuno adottare un nuovo testo dello Statuto aggiornato alle più recenti disposizioni legislative, in particolare al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e perfezionato, nella redazione, sotto il profilo tecnico-giuridico, e che in tale contesto appare necessario tra l'altro modificare l'articolo 2 dello statuto concernente le finalità e gli scopi dell'associazione, secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 2

SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale e della beneficenza, con particolare attenzione allo sviluppo e al sostegno dei rapporti tra le comunità territoriali ed ecclesiali e i nuovi fenomeni sociali, sempre in connessione con la tradizione e attraverso attività educative e organizzative.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore.

L'Associazione intende inoltre progettare, studiare e realizzare iniziative di promozione sociale culturale, di ricerca e di natura ricreativa rivolte ai territori urbani ed extra urbani, anche coadiuvando enti ed istituzioni nella predisposizione di piani di intervento mirati ai bisogni emergenti dei territori, in presenza di disagio sociale ed ambientale.

L'associazione, inoltre, a sensi dell'art. 27 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, del DPCM 20 giugno 2000 nonché dell'art. 138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 intende organizzare delle azioni di emergenza e di riabilitazione, nonché curare la progettazione ed il coordinamento di interventi di emergenza, in caso di pubbliche calamità.

Le finalità dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste."

Il Presidente propone quindi di modificare e aggiornare la denominazione nella nuova denominazione "TOMEFORWE - sostegno alla carità - Ente del Terzo Settore" in breve anche "TOMEFORWE ETS" mantenendo per il resto sostanzialmente invariate le altre caratteristiche essenziali, modificando l'articolo 1 dello Statuto secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 1

COSTITUZIONE

Ispirandosi ai valori promossi dalla Caritas e dalla Diocesi di Torino, è costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione denominato:

"Tomeforwe - sostegno alla carità - Ente del Terzo Settore"

in breve anche "Tomeforwe ETS" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, con sede in Torino.

L'associazione ha durata illimitata; non ha fini di lucro, non potrà distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore."

Il Presidente consegna quindi a me notaio il nuovo testo dello Statuto, chiedendomi di darne lettura, rilevando il Presidente in particolare la decorrenza dell'efficacia degli adeguamenti al D. Lgs. n. 117/2017.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò pertanto lettura di detto Statuto, composto di numero 18 articoli che, previa vidimazione del comparente e di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

L'assemblea, dopo ampia discussione, per voto unanime verbalmente espresso,

DELIBERA

1) Di aggiornare, in adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione in "TOMeforwe - sostegno alla carità - Ente del Terzo Settore" in breve anche "TOMeforwe ETS" e di modificare l'articolo 1 dello Statuto secondo il testo proposto dal suo Presidente, che si ha per come qui riportato e trascritto.

2) Di modificare, sempre in adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'articolo 2 dello Statuto concernente le finalità e gli scopi, secondo il testo proposto dal suo Presidente, che si ha per come qui riportato e trascritto.

3) Di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto, sopra allegato sotto la lettera "A".

4) Di dare atto che l'associazione non è proprietaria di beni immobili nè di beni mobili registrati.

L'assemblea delibera inoltre, sempre con voto unanime verbalmente espresso,

so, di delegare al suo Presidente l'approvazione e firma del presente verbale, autorizzandolo ed espressamente delegandolo altresì ad apportare allo stesso e all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e, una volta diventato operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e decorso il termine di cui all'art. 104 D. Lgs. 117/2017, a fare richiesta al Notaio rogante di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e in particolare del patrimonio minimo e al successivo deposito al RUNTS stesso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642 e successive modifiche e integrazioni; si richiamano inoltre tutte le agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e da tutte le altre leggi agevolative in materia e in particolare dall'art. 82 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, comportante l'esenzione dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta essendo le ore dodici e cinquanta minuti.

Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e inchiostro indelebile, che ho letto seduta stante in assemblea al componente che su mio interpello lo ha confermato e con me sottoscritto su ciascun foglio, alle ore dodici e cinquantacinque minuti.

Occupi quest'atto pagine otto e parte della nona di tre fogli.

PIERLUIGI DOVIS

ANGELO MASCOLO Notaio

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 52165/11321

STATUTO

"Tomeforwe - sostegno alla carità - Ente del Terzo Settore"

Articolo 1

COSTITUZIONE

Ispirandosi ai valori promossi dalla Caritas e dalla Diocesi di Torino, è costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione denominato:

"Tomeforwe - sostegno alla carità - Ente del Terzo Settore"

in breve anche "Tomeforwe ETS" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, con sede in Torino.

L'associazione ha durata illimitata; non ha fini di lucro, non potrà distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere in-

seriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2

SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale e della beneficenza, con particolare attenzione allo sviluppo e al sostegno dei rapporti tra le comunità territoriali ed ecclesiali e i nuovi fenomeni sociali, sempre in connessione con la tradizione e attraverso attività educative e organizzative.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore.

L'Associazione intende inoltre progettare, studiare e realizzare iniziative di promozione sociale culturale, di ricerca e di natura ricreativa rivolte ai territori urbani ed extra urbani, anche coadiuvando enti ed istituzioni nella predisposizione di piani di intervento mirati ai bisogni emergenti dei territori, in presenza di disagio sociale ed ambientale.

L'associazione, inoltre, a sensi dell'art. 27 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, del DPCM 20 giugno 2000 nonché dell'art. 138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 intende organizzare delle azioni di emergenza e di riabilitazione, nonché curare la progettazione ed il coordinamento di interventi di emergenza, in caso di pubbliche calamità.

Le finalità dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DIRETTAMENTE CONNESSE

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Il tutto mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre e rassegne d'arte, seminari, istituzione e gestione, anche sotto forma elettronica e telematica, d'archivi librari, audiovisivi e fotografici, proiezioni cinematografiche, visive e audiovisive, incontri, presentazioni, il tutto nei limiti della normativa vigente di tempo in tempo;
- Attività di informazione sia a favore dei propri associati sia di enti esterni;
- Attività editoriale: pubblicazioni, distribuzioni, diffusioni e cessioni di libri periodici, di atti di seminari e di studi ricerche, di materiale culturale, didattico e turistico, di bollettini e notiziari di carattere informativo, nonché tutte quelle iniziative editoriali, che possono rivelarsi interessanti e strumentali al perseguimento degli obiettivi dell'associazione;
- Attività ricreative: spettacoli, intrattenimenti e concerti con la partecipazione sia degli associati sia di compagnie e complessi esterni, organizzazione di feste, cene, degustazioni e rassegne gastronomiche, gite e visite guidate, seminari, soggiorni, vacanze studio e scambi culturali.

Potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui

attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera assunta all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

Possono diventare Associati le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, fondazioni e associazioni anche prive di personalità giuridica, che, condividendo le finalità dell'Associazione, condividendone lo spirito e gli ideali, ne facciano richiesta.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente ed è sottoposta a condizione sospensiva fino alla delibera del Consiglio. L'iscrizione ha effetto a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri e possono accedere alle cariche sociali ed esercitare il diritto di voto in assemblea. L'acquisizione della qualifica di associato conferisce la facoltà di partecipare alle attività dell'Associazione e di fruire dei servizi dalla stessa. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto associativo.

Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea; ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Le quote associative vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati che per qualsiasi motivo o ragione cessino o recedano dall'Associazione o ne siano esclusi, non possono pretendere alcuna liquidazione di quota o altro diritto di qualsiasi natura o specie.

La qualifica di associato non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Articolo 5

SOSTENITORI E VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione può avvalersi del contributo libero da parte di sostenitori e volontari, che non entrano a far parte dell'associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di sostegno all'Associazione.

Sono Volontari dell'Associazione, le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, vogliano ad essa contribuire con un'attività, anche

professionale, di particolare rilievo. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Volontari per categorie di sostegno all'Associazione.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Articolo 6

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente entro il mese di giugno dell'anno precedente.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide in contraddittorio con l'interessato l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reite-

rato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il patrimonio di garanzia;
- b) le quote associative versate dagli Associati;
- c) i proventi delle iniziative;
- d) i contributi liberi offerti dagli Associati, dai Sostenitori, dai Volontari e da terzi;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti impiegati con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Articolo 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina li 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 maggio successivo il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno.

Le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il perseguimento delle proprie finalità.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- Organo di Controllo;

- Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i pagamenti della quota associativa.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e riscontrato dall'Organo di controllo;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- d) l'elezione dell'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- e) l'elezione dell'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti

previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
f) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla proposta all'autorità competente per lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 11

ASSEMBLEA

Convocazione, quorum e riunioni

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui sia abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, anche per delega, tutti gli associati e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Per le delibere in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione, convocazione e riunioni

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre a cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzione di Vice Presidente, nominati dall'Assemblea. L'assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio) e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi possono essere rieletti per più mandati consecutivi.

In caso di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti dovranno provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla prima assemblea utile, che potrà ratificarne la nomina, ovvero procedere alla nomina di un altro Consigliere, in ogni caso il membro così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, e comunque almeno due volte all'anno, senza obblighi di for-

ma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità della riunioni del Consiglio Direttivo è richieste la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, su invito, il Direttore, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, nomina il Direttore e designa un Te-

soriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed elabora il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 14

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo e resta in carica tre esercizi.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 15

DIRETTORE

Il Direttore è nominato, ove opportuno, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche tra membri esterni all'associazione, e resta in carica per tre esercizi e può essere confermato.

Il Direttore cura l'esecuzione e il coordinamento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo, gestisce l'amministrazione ordinaria dell'ente e assicura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore opera nei limiti dei poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Associazione nonché agli atti del Presidente.

Articolo 16

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

Articolo 17

SCIOGLIMENTO

L'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, delibera lo scioglimento dell'associazione e la sua messa in liquidazione, e nomina il liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla

Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ON-LUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

PIERLUIGI DOVIS

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 23 novembre 2020 al n. 47191.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia del VERBALE di assemblea dei soci e dell'unico allegato:

- "A" STATUTO,

è conforme all'originale.

Torino, lì 18 marzo 2026